

**REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA AI FINI DELLA LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

Documento per la consultazione

4 agosto 2005

Premessa

La pubblicazione del documento di ricognizione “Ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l’esecuzione di tali contratti nell’ambito del servizio di dispacciamento” in data 1 giugno 2005, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 6 aprile 2005, n. 65/05, ha costituito il primo passo per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l’esecuzione di tali contratti nell’ambito del servizio di dispacciamento.

Il presente documento per la consultazione propone alcune soluzioni alle problematiche ed alle esigenze individuate nel documento di ricognizione e segnalate dagli operatori al fine di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati.

La presente consultazione si inserisce nell’ambito della sperimentazione dell’analisi d’impatto della regolazione (di seguito: Air), introdotta dalla deliberazione n. 58/05 e riporta in sintesi gli esiti della precedente ricognizione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 20 settembre 2005, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione, al fine di consentire il regolare sviluppo del procedimento nei modi e nei tempi indicativamente previsti per la sperimentazione Air.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1.	Inquadramento del documento	4
2.	Criteri valutativi	5
3.	Principali elementi emersi dalla ricognizione	8
4.	Diritti e obblighi a prelevare e ad immettere energia elettrica.....	9
5.	Registrazione degli acquisti e delle vendite a termine	9
5.1	Architettura del mercato elettrico e dei mercati per il servizio di dispacciamento.....	9
5.2	Registrazione degli acquisti e delle vendite a termine.....	11
5.2.1	Requisiti del sistema di registrazione.....	11
5.2.2	Operatori di bilanciamento qualificati.....	13
5.2.3	Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine.....	14
5.3	Registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel mercato elettrico.....	15
6.	Definizione e registrazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite registrate	15
6.1	Piattaforma per la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate	16
6.2	Presentazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate contestualmente alle offerte di acquisto e vendita nel MGP	18
7.	Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita.....	20
8.	Definizione e regolazione dello sbilanciamento a programma	21
9.	Definizione dei programmi vincolanti e dello sbilanciamento effettivo.....	21

1. Inquadramento del documento

La presente consultazione si inserisce nell'ambito della sperimentazione dell'analisi di impatto della regolazione (di seguito: l'Air), avviata con deliberazione n. 58/05 e segue la pubblicazione, in data 1 giugno 2005, del documento di ricognizione "Ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento" (di seguito: documento di ricognizione).

Nel documento di ricognizione gli uffici dell'Autorità hanno proposto agli operatori un'analisi delle vigenti modalità di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e di attribuzione dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento. Questa ricognizione ha permesso di acquisire elementi informativi utili alla focalizzazione delle problematiche e delle esigenze relative alla materia in oggetto, al fine di un'eventuale revisione della disciplina vigente.

Tenendo conto delle osservazioni al documento di ricognizione formulate dagli operatori e delle problematiche ed esigenze evidenziate dagli operatori durante le riunioni organizzate in data 20 luglio 2005, il presente documento per la consultazione intende identificare alcune possibili soluzioni alternative, in risposta alle esigenze evidenziate nella fase di ricognizione o riscontrate nella consultazione diretta, per il superamento delle criticità evidenziate nel documento di ricognizione.

Il paragrafo 2 anticipa i criteri generali che l'Autorità seguirà per valutare le varie opzioni su cui gli operatori sono chiamati ad esprimere il loro giudizio e sintetizza i principali aspetti evidenziati dal documento di ricognizione, mentre il paragrafo 3 riporta le osservazioni degli operatori su tali aspetti.

I paragrafi che seguono descrivono gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità e delineano alcune possibili alternative di intervento volte a modificare l'attuale disciplina del dispacciamento definita dalla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03). Gli elementi di intervento delineati devono quindi essere intesi nell'ambito della disciplina del dispacciamento definita nella deliberazione n. 168/03. Gli aspetti non trattati esplicitamente si intendono quindi regolati dalle disposizioni di tale deliberazione e, dove non diversamente specificato, si applicano le definizioni ivi previste.

Nel presente documento si adottano le seguenti convenzioni e definizioni:

- a) gli acquisti, i programmi di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno algebrico positivo;
- b) le vendite, i programmi di prelievo e l'energia elettrica prelevata sono contabilizzati con segno algebrico negativo;
- c) gli acquisti netti registrati sono gli acquisti registrati conclusi entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima (di seguito: MGP), nei mercati per l'energia e nel mercato per il servizio di dispacciamento, al netto delle vendite sui medesimi mercati;
- d) le vendite nette registrate sono le vendite registrate concluse entro il termine di chiusura del MGP, nei mercati per l'energia e nel mercato per il servizio di dispacciamento, al netto degli acquisti sui medesimi mercati.

2. Criteri valutativi

Al fine di valutare l'opportunità di intervenire sulla normativa vigente, l'Autorità ha identificato alcune opzioni di revisione della disciplina del servizio di dispacciamento alternative all'opzione di lasciare invariata la disciplina esistente (cosiddetta "opzione zero").

Le varie opzioni dovranno essere valutate in rapporto alla loro efficacia nel facilitare il conseguimento degli obiettivi specifici a cui un'eventuale revisione della vigente disciplina del dispacciamento dovrebbe tendere.

Tali obiettivi possono essere così riassunti:

1. promuovere lo sviluppo di mercati a termine trasparenti, liquidi ed efficienti per facilitare un'adeguata ripartizione dei rischi fra i soggetti attivi nella produzione, intermediazione e consumo di energia elettrica;
2. minimizzare i costi di transazione connessi all'acquisto/vendita di energia elettrica, anche ottimizzando l'architettura del sistema di registrazione dei contratti, del sistema di comunicazione dei programmi e del sistema di garanzie;
3. evitare discriminazioni e sussidi incrociati fra operatori nell'accesso al servizio di dispacciamento.

L'analisi di dettaglio dei costi e benefici associati alle differenti opzioni sarà riservata solo alle opzioni che supereranno un primo filtro volto all'accertamento che ciascuna opzione in esame rispetti certi presupposti, tra cui:

- a) la capacità del sistema per la registrazione delle posizioni commerciali degli operatori di assicurare la coerenza delle obbligazioni commerciali in vendita con quelle in acquisto e la loro rispondenza alle reali capacità degli operatori di immettere e prelevare energia elettrica;
- b) la robustezza del sistema di garanzie rispetto ai rischi (di controparte) in capo al Gestore della rete conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di immissione e di prelievo derivanti dalla registrazione delle posizioni commerciali.

Come già approfonditamente illustrato nel documento di ricognizione, infatti, la sicurezza del sistema implica lo svolgimento da parte del Gestore della rete, nell'ambito del servizio di dispacciamento, di una attività di compravendita di energia elettrica finalizzata al bilanciamento di immissioni e prelievi. Tale attività genera dei costi e dei ricavi in capo al Gestore della rete che, affinché il medesimo Gestore della rete non sia esposto a rischi economici, devono essere coperti dagli utenti del dispacciamento in misura proporzionale alle rispettive responsabilità. A tal fine, è necessario che il Gestore della rete sia in grado di quantificare e valorizzare, per ciascun utente del dispacciamento, la differenza tra immissioni/prelievi effettivi in ciascun punto di dispacciamento e le rispettive obbligazioni di immissione/prelievo (programmi), nonché di accertare la rispondenza dei suddetti programmi alle obbligazioni contrattuali di vendita o di acquisto di energia elettrica (acquisti/vendite) assunte dal suddetto utente o da suoi delegati e registrate presso il Gestore della rete.

L'esigenza del Gestore della rete di verificare in che misura le obbligazioni di immissione o di prelievo di energia elettrica assunte nei confronti del Gestore della rete (ovvero i programmi di immissione e di prelievo) corrispondono alle obbligazioni contrattuali di vendita o acquisto di energia elettrica è altresì strettamente connessa alla gestione dei rischi (di controparte) derivanti dalla citata attività di compravendita di energia elettrica svolta dal Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento.

Sotto questo primo profilo, l'opzione zero non viene considerata praticabile ai fini della consultazione in quanto sembra non rispettare i presupposti sopra enunciati. La disciplina del dispacciamento vigente, infatti, da un lato non prevede alcuna verifica della rispondenza delle obbligazioni contrattuali di vendita o acquisto alle reali capacità degli operatori di immettere e prelevare energia elettrica, dall'altro si fonda su un sistema di garanzie che è stato concepito come transitorio, nelle more dell'attività del gruppo di lavoro sul sistema integrato di garanzie, e che non è tale da supportare il forte sviluppo delle negoziazioni a termine con l'eventuale ingresso di nuovi operatori senza che ne derivino potenziali rischi alla sicurezza del sistema.

Per ogni opzione posta in consultazione nel presente documento si evidenzieranno le criticità connesse alla sua implementazione avendo riguardo agli effetti sulle diverse categorie di soggetti incisi dalla revisione normativa.

Fra l'altro, il documento di ricognizione poneva in luce le criticità insite nell'opzione zero, sebbene analizzate in un'ottica sistemica senza approfondirne l'impatto sulle varie categorie di soggetti interessati. Tali criticità costituiscono di fatto un ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi specifici sopra enunciati e sono così riassumibili:

- a) l'obbligo di associare, già in fase di registrazione, ciascuna transazione commerciale ai punti di immissione e di prelievo con riferimento ai quali la transazione verrà eseguita nonché la sostanziale fusione delle fasi di registrazione delle transazioni e di invio dei programmi fisici di immissione e di prelievo si riflette in una maggiore complessità nell'esecuzione delle medesime transazioni e nell'organizzazione di eventuali sistemi sui quali le negoziazioni avvengano in maniera strutturata; risulta inoltre più complesso il sistema di registrazione a causa della necessità di "ripartire" i programmi fisici di immissione e di prelievo su ciascun contratto di compravendita registrato, ovvero di ripartire l'energia acquistata o venduta nell'ambito di ciascun contratto tra i punti di dispacciamento;
- b) l'impossibilità per gli operatori in talune situazioni di procedere a cessioni e acquisti per l'aggiustamento della propria posizione utilizzando esclusivamente la piattaforma per la registrazione dei contratti bilaterali - PB - (non è possibile, ad esempio, su tale piattaforma registrare transazioni in vendita per un operatore che non sia titolare di punti di immissione), che ha reso necessaria l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, tra i quali la piattaforma di aggiustamento bilaterale della domanda – PAB;
- c) la presenza di differenti piattaforme (PB, PAB, IPEX – mercato del giorno prima), su ciascuna delle quali gli operatori comunicano la quota dei programmi fisici di immissione e di prelievo dell'energia elettrica corrispondente alle transazioni ivi registrate, costituisce da un lato un elemento di complicazione per gli operatori e per i soggetti che gestiscono le piattaforme, dall'altro rende molto difficoltosa la verifica della coerenza dei programmi di immissione e di prelievo complessivi con le reali capacità fisiche di immettere e prelevare energia elettrica da parte degli utenti del dispacciamento e il controllo della capienza delle garanzie presentate dai medesimi utenti rispetto alle posizioni assunte sulle diverse piattaforme.

3. Principali elementi emersi dalla ricognizione

Nelle osservazioni al documento di ricognizione inviate all'Autorità dai soggetti interessati emerge un sostanziale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità e un generale consenso verso la revisione dei sistemi di negoziazione e registrazione delle transazioni e del sistema delle garanzie. In particolare, la maggior parte delle osservazioni di carattere generale si incentra proprio sulle criticità ed inefficienze dell'attuale sistema delle garanzie. Altrettanto favorevole è l'opinione generale riguardo all'introduzione di un mercato a termine dell'energia elettrica e altre possibili modificazioni del vigente sistema che permettano una maggiore flessibilità per gli operatori nelle fasi di negoziazione e registrazione delle rispettive posizioni commerciali e fisiche, quale l'introduzione di un sistema strutturato per conti.

Molti operatori hanno segnalato l'esigenza di tenere conto dell'impatto delle modifiche normative eventualmente introdotte sui costi dei sistemi informativi, auspicando anche una gradualità di intervento compatibile con le tempistiche necessarie all'adeguamento dei medesimi sistemi.

Altre osservazioni pervenute hanno manifestato:

- a) i limiti delle attuali piattaforme in relazione alla mancata notifica della congruità dei profili e alle difficoltà di verificare la posizione complessiva (in particolare con riferimento alla PAB);
- b) l'esigenza che eventuali modifiche non comportino il venir meno degli strumenti di flessibilità attualmente a disposizione
- c) l'esigenza che sia garantita la robustezza e la tracciabilità dei sistemi;
- d) la necessità di coniugare lo sviluppo di modalità di aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo nell'approssimarsi del tempo reale con l'esigenza che i dati relativi alla misurazione dei consumi su base oraria siano disponibili tempestivamente ai clienti finali e ai loro fornitori;
- e) l'esigenza che l'ammontare delle garanzie dovute da ciascun operatore tenga debitamente conto del rating finanziario dell'operatore medesimo;
- f) il favore verso un sistema che preveda l'istituzione della figura dello *scheduling coordinator*;
- g) l'esigenza, finalizzata ad assicurare la trasparenza, che l'accesso al sistema organizzato con unico *scheduling coordinator* preveda un intervento regolatorio e di vigilanza da parte dell'Autorità, anche in relazione alla definizione dei corrispettivi per l'accesso ai sistemi di registrazione delle posizioni commerciali.

4. Diritti e obblighi a prelevare e ad immettere energia elettrica

Al fine dell'esecuzione fisica dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica è necessario che gli operatori titolari di punti di immissione e di prelievo stipulino, direttamente o tramite un soggetto mandatario, un contratto per il servizio di dispacciamento con il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il GRTN) e che le transazioni corrispondenti ai medesimi contratti siano eseguite attraverso la registrazione nell'ambito del dispacciamento in un apposito sistema. La registrazione implica il riconoscimento al soggetto acquirente nella specifica transazione del diritto di prelevare o di cedere ulteriormente a terzi l'energia elettrica oggetto dell'acquisto e al soggetto venditore nella specifica transazione dell'obbligo di immettere o di acquistare a sua volta da terzi l'energia elettrica oggetto della vendita. In termini di posizioni la registrazione comporta quindi un "credito" in energia per il soggetto acquirente ed un corrispondente "debito" in energia per il soggetto venditore. Il credito può essere, ad esempio, utilizzato con un prelievo in un certo punto di dispacciamento in prelievo ovvero annullato, mediante successiva cessione che origina un debito corrispondente.

Con riferimento a ciascun contratto per il servizio di dispacciamento, è considerata ceduta al GRTN, se positiva, o acquistata dal GRTN, se negativa, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica:

- a) degli acquisti netti o delle vendite nette registrate;
- b) dell'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo compresi nel medesimo contratto,
- c) dell'energia effettivamente immessa nei punti di immissione compresi nel medesimo contratto,

Tale energia elettrica è identificata come "sbilanciamento". Lo sbilanciamento può essere visto come il risultato di una posizione lunga o corta derivante da una mancata chiusura della posizione stessa sui mercati a termine e sui mercati dell'energia ovvero da deviazioni non prevedibili delle immissioni o dei prelievi.

5. Registrazione degli acquisti e delle vendite a termine

5.1 Architettura del mercato elettrico e dei mercati per il servizio di dispacciamento

L'attuale architettura dei mercati per il servizio di dispacciamento comporta l'esigenza per il GRTN di conoscere i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle vendite e agli acquisti netti conclusi dagli utenti del dispacciamento solo a seguito della chiusura del mercato di aggiustamento (di seguito: MA). Sulla base di tali programmi, infatti, il GRTN provvede alla soluzione delle

congestioni tenendo conto del modello di rete utilizzato per il dispacciamento, alla costituzione dei margini di riserva rotante e all'approvvigionamento della riserva terziaria. Non risulta quindi necessario, a tal fine, che gli operatori definiscano in fase di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine i programmi di immissione e di prelievo con riferimento a ciascun punto di dispacciamento.

La modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, che prevede la definizione di un prezzo zonale applicato all'energia venduta in ciascuna zona e di un prezzo unico nazionale (di seguito: PUN) per l'energia acquistata, richiede che venga definito, in fase di registrazione degli acquisti e delle vendite, il riferimento zonale o nazionale per la valorizzazione dell'energia elettrica ceduta o acquistata al fine di identificare il soggetto tenuto a versare al GRTN o a ricevere dal GRTN il corrispondente corrispettivo.

In particolare, in fase di registrazione di un acquisto o di una vendita è necessario che venga indicato se tale acquisto o vendita è riferito ad una zona o al PUN. Sulla base della disciplina vigente tutti gli acquisti e le vendite concluse entro la chiusura del MGP vengano registrate al PUN e, di conseguenza, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto rimanga a carico dell'utente del dispacciamento in immissione.

Si potrebbe tuttavia consentire di registrare acquisti e vendite a termine riferite a prezzi zonali. La regolazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dovrebbe essere coerentemente modificata (si veda il paragrafo 7).

Spunto per la consultazione:

S.1 Si ritiene opportuno consentire la registrazione di acquisti e vendite associate alla valorizzazione zonale dell'energia elettrica ? Per quali motivi ?

L'architettura del MGP prevede che le offerte di acquisto e di vendita siano presentate con l'indicazione del punto di dispacciamento in immissione o in prelievo cui si riferiscono. I programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte di vendita e di acquisto accettate sul MGP vengono quindi definiti contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita. Tale architettura impone che i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti agli acquisti ed alle vendite a termine siano definiti contestualmente alla soluzione del MGP.

5.2 Registrazione degli acquisti e delle vendite a termine

5.2.1 Requisiti del sistema di registrazione

Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite a termine devono essere registrate entro il termine di chiusura del MGP. Oggi la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine è svolta dal GRTN. Nella revisione della disciplina del dispacciamento si potrebbe tuttavia prevedere che tale attività sia svolta dal Gestore del mercato (di seguito: GME), per conto del Gestore della rete. Nel prosieguo del documento, per semplicità espositiva, si ipotizza che questa sia la soluzione adottata.

Si ritiene opportuno, al fine di garantire la tracciabilità e la certificazione delle transazioni, introdurre una gestione del sistema di registrazione attraverso conti intestati a ciascun utente del dispacciamento.

Al fine della contabilizzazione degli acquisti e delle vendite effettuate sia sui mercati a termine che sui mercati dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento, il GRTN dovrebbe intestare a ciascun utente del dispacciamento un conto, definito conto di sbilanciamento a programma, sul quale vengono registrati:

- a) gli acquisti e le vendite di energia elettrica a termine e gli acquisti e le vendite concluse nel mercato elettrico;
- b) i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo.

La registrazione di acquisti e di vendite a termine sui conti di sbilanciamento a programma, deve essere richiesta dagli utenti del dispacciamento intestatari dei conti o da altri soggetti da questi delegati, previa iscrizione dei medesimi in un apposito registro tenuto dal GME, in quanto soggetto incaricato della registrazione. Ciascun soggetto legittimato a richiedere la registrazione di acquisti e vendite di energia elettrica in un determinato conto è qualificato operatore di mercato per quel conto.

La registrazione di un insieme di acquisti e di vendite a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima con modalità standard definite dal GME. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:

- a) l'operatore di mercato titolato che presenta la richiesta di registrazione;
- b) gli acquisti e le vendite da registrare in ciascun periodo rilevante;
- c) i conti di sbilanciamento a programma in cui registrare ciascun acquisto o vendita di cui alla lettera b).

L'accettazione della richiesta di registrazione dovrebbe essere subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) l'operatore di mercato che presenta la richiesta di registrazione deve avere titolo a movimentare i conti in cui gli acquisti o le vendite devono essere registrate; tale titolo può derivare all'operatore di mercato in quanto anche utente del dispacciamento titolare dei conti o in quanto soggetto delegato dal medesimo utente, oppure, se non delegato, può essere acquisito sul medesimo sistema di registrazione mediante autorizzazione esplicita della richiesta da parte dell'utente del dispacciamento interessato (o da un soggetto da questi delegato a movimentare il conto);
- b) per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite oggetto della richiesta di registrazione è pari a zero, ovvero può essere richiesta la registrazione esclusivamente di un insieme di offerte di acquisto e vendita bilanciate;
- c) per ciascun periodo rilevante e per ciascun conto di sbilanciamento a programma:
 - i. le garanzie finanziarie prestate dall'utente del dispacciamento intestatario del conto sono congrue rispetto al valore della somma algebrica degli acquisti e delle vendite già registrate nel conto e degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione;
 - ii. se il saldo degli acquisti e delle vendite registrate e degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione è una vendita netta, tale vendita è non superiore alla capacità complessiva di immissione delle unità di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento, come risultante dal registro delle unità di produzione; tale vincolo è necessario ad evitare che il sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine si trovi a gestire transazioni in vendita superiori alle potenzialità degli impianti di produzione e che richiedano la predisposizione di un sistema di garanzie ulteriore rispetto a quello necessario per il dispacciamento (a copertura dello sbilanciamento effettivo, nei limiti della capacità di produzione degli impianti).

Qualora anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere da a) a c) non sia soddisfatto, la richiesta di registrazione viene rigettata e ne viene comunicata la motivazione all'operatore di mercato che l'ha presentata o autorizzata.

Spunto per la consultazione:

S.2 Si ritiene che l'insieme dei requisiti identificati sia congruo? In caso di identificazione di ulteriori requisiti o di indicazione della non necessità di alcuni di quelli identificati indicarne la motivazione.

Al fine della regolazione delle partite economiche relative agli acquisti e alle vendite a termine, il GRTN determina lo sbilanciamento a programma, pari, per ciascun utente del dispacciamento ed in ciascun periodo rilevante, al saldo del conto di sbilanciamento dell'utente relativo al medesimo periodo, determinato come somma algebrica dei seguenti elementi registrati nel predetto conto e relativi a tale periodo rilevante:

- a) vendite;
- b) acquisti;
- c) programmi finali cumulati di immissione;
- d) programmi finali cumulati di prelievo.

5.2.2 *Operatori di bilanciamento qualificati*

Il vincolo di congruità delle vendite registrate con la capacità fisica di immettere l'energia elettrica oggetto delle medesime vendite potrebbe costituire un limite allo sviluppo di piattaforme per la negoziazione di energia elettrica a termine, nel momento in cui, ad esempio, un operatore che abbia effettuato una vendita sul medesimo sistema si trovi nell'impossibilità di "richiudere" la propria posizione riacquistando l'energia elettrica venduta sulla medesima piattaforma o richiedendo la registrazione nel sistema della corrispondente vendita a termine (l'operatore in questione potrebbe, ad esempio, non essere utente del dispacciamento e pertanto non essere titolato a registrare transazioni su alcun conto); in tale situazione il soggetto che gestisce la piattaforma di negoziazione si troverebbe nell'impossibilità di registrare l'insieme degli acquisti e vendite risultanti dalla sessione di contrattazione e nella necessità di agire *ex-post* modificando gli esiti della medesima sessione.

Al fine di favorire lo sviluppo di piattaforme per la negoziazione di energia elettrica a termine, si ritiene opportuno che sia riconosciuta dall'Autorità, ad operatori dotati di particolari requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dalla medesima Autorità, la qualifica di operatori di bilanciamento qualificati. Tali operatori possono essere titolari di un conto di sbilanciamento a programma su cui sia possibile registrare acquisti e vendite e non venga richiesto il rispetto del vincolo di cui al precedente punto 5.2.1, lettera c), punto ii.

Spunto per la consultazione:

S.3 Quali si ritiene siano i requisiti che l'Autorità deve identificare al fine del riconoscimento del titolo di operatore di bilanciamento qualificato?

Con riferimento alla situazione sopra descritta il soggetto che gestisce la piattaforma, titolare di un conto di sbilanciamento a programma in qualità di operatore di bilanciamento qualificato, può registrare la transazione in vendita sul proprio conto, acquistare l'energia elettrica corrispondente a titolo di sbilanciamento a programma e rivalersi sull'operatore, dal quale avrà ottenuto adeguate garanzie in fase di accettazione dell'offerta di vendita nella piattaforma di negoziazione.

In attesa della definizione dei requisiti per il conferimento della qualifica di operatore di bilanciamento qualificato, tale qualifica potrebbe essere attribuita di diritto esclusivamente al GME.

5.2.3 *Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine*

Il GME, in quanto soggetto incaricato della registrazione, dovrebbe predisporre la piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine garantendo il rispetto dei requisiti di cui al precedente punto 5.2.1.

Tale piattaforma potrebbe essere strutturata, analogamente a quanto ad oggi avviene per la PAB, prevedendo l'inserimento della transazione in acquisto da parte dell'operatore acquirente e, separatamente, l'inserimento della transazione in vendita da parte dell'operatore venditore con verifica di coerenza (*matching*) da parte del gestore della piattaforma. In tal caso non sarebbe necessaria alcuna conferma da parte degli operatori ma sarebbe necessario gestire la doppia informazione per ciascuna transazione e predisporre opportune procedure da adottare nel caso in cui la verifica dia esito negativo.

In alternativa potrebbe essere previsto l'inserimento delle transazioni di acquisto e di vendita corrispondenti da parte di un unico operatore, opzione che comunque dovrebbe essere consentita all'operatore di bilanciamento a programma, che dovrà essere preventivamente abilitato dagli utenti di dispacciamento sui cui conti il medesimo acquisto e vendita dovranno essere registrati.

Una terza opzione potrebbe prevedere l'inserimento della transazione da parte di uno dei due utenti del dispacciamento interessati (tipicamente il venditore) e l'autorizzazione/accettazione della transazione da parte dell'altro soggetto. Tale opzione risulta complessa in presenza di transazioni che coinvolgono più di due operatori.

Nel transitorio si ritiene opportuno valutare la possibilità di utilizzare la PB o la PAB per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine; in entrambe le piattaforme alcune informazioni previste dalla normativa vigente (quali ad esempio l'associazione della transazione con i punti di dispacciamento) risulterebbero superflue.

Spunto per la consultazione:

5.4 Quale delle opzioni si ritiene preferibile ? Si ritiene opportuno prevedere modalità operative differenti a regime o nel transitorio ?

5.3 Registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel mercato elettrico

Per quanto riguarda gli acquisti e le vendite concluse nel mercato elettrico, si propone che, ai fini della loro esecuzione fisica, questi siano essere registrati con le modalità previste al presente paragrafo.

La registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel mercato elettrico è svolta dal Gestore del mercato, per conto del Gestore della rete.

La richiesta di registrazione di acquisti e vendite nel mercato elettrico si sostanzia nella presentazione di un'offerta da parte di un operatore nel medesimo mercato.

A seguito dell'accettazione di un'offerta di acquisto o di vendita, il Gestore del mercato registra il corrispondente acquisto o la corrispondente vendita sul conto di sbilanciamento a programma dell'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento cui l'acquisto o la vendita si riferisce.

6. Definizione e registrazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite registrate

Come evidenziato al paragrafo 5.1, al fine di consentire al GRTN la soluzione delle congestioni e l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento è necessario che, in esito al MGP, vengano definiti i programmi di immissione e prelievo per ciascun punto di dispacciamento. Poiché l'architettura del MGP prevede che le quantità accettate in esito al medesimo mercato vengano definite a partire dalle corrispondenti offerte di acquisto e di vendita e che tali offerte siano riferite a punti di dispacciamento in immissione o in prelievo, è necessario che gli utenti del dispacciamento comunichino al GRTN i programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate entro il termine di chiusura del MGP.

Di seguito si propongono due soluzioni alternative per la comunicazione da parte degli operatori dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate. La prima, descritta al paragrafo 6.1, prevede la comunicazione da parte degli utenti del dispacciamento dei suddetti programmi attraverso una apposita piattaforma distinta e con modalità differenti rispetto a quelle previste sulla piattaforma per la comunicazione delle offerte su MGP (IPEX). La seconda, descritta al paragrafo 6.2, prevede la comunicazione dei programmi di

immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate tramite la presentazione di offerte di acquisto e di vendita presentate dagli utenti del dispacciamento direttamente su IPEX.

Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato registra i programmi preliminari cumulati di immissione o di prelievo nel conto di sbilanciamento a programma di ciascun utente del dispacciamento. Tale registrazione è funzionale alla determinazione dello sbilanciamento a programma.

6.1 Piattaforma per la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate

Il GRTN dovrebbe predisporre, eventualmente avvalendosi del GME, una piattaforma per la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate (di seguito: programmi iniziali di immissione e di prelievo).

Ciascun utente del dispacciamento comunica, per mezzo di tale piattaforma ed entro il termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima, i programmi iniziali di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate sul rispettivo conto di sbilanciamento a programma. Si ritiene che i programmi comunicati debbano essere compatibili con la reale capacità di immettere e prelevare energia elettrica dei punti di dispacciamento cui sono riferiti. Al fine di evitare un utilizzo improprio dell'istituto dello sbilanciamento a programma, finalizzato ad effettuare acquisti e vendite di energia sul MGP senza accedere a tale mercato, i programmi:

- a) di immissione registrati da un utente del dispacciamento non devono essere superiori alle vendite nette registrate sul conto dell'utente; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto il GRTN riduce i programmi di immissione in modo che la loro somma sia pari alle vendite nette registrate;
- b) di prelievo registrati da un utente del dispacciamento non devono essere superiori agli acquisti netti registrati; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto il GRTN riduce i programmi di prelievo in modo che la loro somma sia pari agli acquisti netti registrati.

Le riduzioni dei programmi potrebbero essere effettuate, ad esempio, proporzionalmente ai programmi presentati, oppure sulla base di un ordine di priorità tra i punti di dispacciamento definito dall'utente titolare sulla base di criteri identificati dal GRTN.

Spunto per la consultazione:

S.5 Si ritiene opportuno definire criteri differenti per l'aumento/diminuzione dei programmi nei casi sopra previsti ? Quali ?

Il vincoli di cui alle lettere a) e b) non consentono:

- a) agli utenti di dispacciamento con punti di prelievo di acquistare l'energia elettrica che intendano prelevare ma che non abbiano acquistato a termine;
- b) agli utenti di dispacciamento con punti di immissione di vendere l'energia elettrica che intendano immettere ma che non abbiano venduto a termine;

In tali casi è infatti possibile che gli utenti del dispacciamento rispettivamente acquistino o vendano tale energia sul MGP presentando un'offerta corrispondente.

Tali vincoli, peraltro, non variano l'esposizione creditoria del GRTN nei confronti dell'utente del dispacciamento; tale esposizione deriva infatti dalla registrazione di una vendita in mancanza della corrispondente immissione o dal prelievo senza un corrispondente acquisto registrato e non viene modificata obbligando l'utente che si trova in posizione debitoria a chiudere tale posizione a titolo di sbilanciamento effettivo.

Spunto per la consultazione:

S.6 Si ritengono correttamente impostati i vincoli di cui alle lettere a) e b) sulla base delle considerazioni sopra riportate ? Per quali motivi ?

Nel transitorio si ritiene opportuno valutare la possibilità di utilizzare la PB o la PAB per la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo; anche in questo caso alcune informazioni previste dalla normativa vigente risulterebbero superflue (la comunicazione dei programmi è effettuata indipendentemente da ciascun utente del dispacciamento per cui non è necessaria, ad esempio, l'indicazione di una controparte o la registrazione del contratto).

Alla chiusura del mercato del giorno prima, i programmi iniziali di immissione o di prelievo sono inseriti nella piattaforma informatica del mercato del giorno prima come offerte di vendita a prezzo zero e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo intestate al medesimo utente del dispacciamento.

In fase di regolazione delle partite economiche relative al MGP, per le offerte accettate corrispondenti ad acquisti e vendite a termine registrate non sono dovuti i prezzi di mercato in quanto i volumi corrispondenti a tali offerte non risultano acquistati o venduti su MGP.

6.2 *Presentazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate contestualmente alle offerte di acquisto e vendita nel MGP*

In alternativa alla soluzione descritta al paragrafo 6.1, si può prevedere che gli utenti del dispacciamento comunichino i programmi di immissione e di prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrate mediante la presentazione di offerte di acquisto e di vendita presentate dagli utenti del dispacciamento direttamente sulla piattaforma IPEX.

In tale situazione agli utenti del dispacciamento dovrebbero presentare direttamente sulla piattaforma IPEX offerte di vendita a prezzo zero e di offerte di acquisto senza indicazione del prezzo. Tali offerte dovrebbero poter essere anche inferiori alle vendite nette a termine o agli acquisti netti a termine.

Per la presentazione di tali offerte, indicate nel seguito come offerte base, gli utenti del dispacciamento non già iscritti al mercato, dovrebbero aderire al mercato al solo fine di presentare tali offerte. La gestione di tali offerte, insieme alle normali offerte presentate sul MGP, per la soluzione delle congestioni tra le zone da parte del GME avviene, come peraltro previsto nella disciplina vigente, per conto del GRTN nell'ambito del servizio di dispacciamento; l'adesione da parte degli operatori dovrebbe pertanto avvenire senza che venga richiesto agli utenti del dispacciamento alcun corrispettivo. Tale servizio offerto dal GME al GRTN dovrebbe essere oggetto di apposita regolazione da parte dell'Autorità.

Analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, le offerte base:

- a) di vendita presentate da un utente del dispacciamento non dovrebbero essere superiori alle vendite nette registrate sul conto dell'utente; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto le offerte di vendita dovrebbero essere ridotte del quantitativo minimo necessario a garantire il rispetto del medesimo vincolo;
- b) di acquisto presentate da un utente del dispacciamento non dovrebbero essere superiori agli acquisti netti registrati; in caso tale vincolo non fosse soddisfatto le offerte di acquisto dovrebbero essere ridotte del quantitativo minimo necessario a garantire il rispetto del medesimo vincolo.

La verifica della compatibilità delle offerte di vendita e di acquisto con la reale capacità di immettere e prelevare energia elettrica dei punti di dispacciamento cui le medesime offerte sono riferite può essere effettuata utilizzando i margini a salire e a scendere; tali margini dovrebbero quindi essere definiti sulla base della capacità di immissione e di prelievo dei punti di dispacciamento. Tali margini dovrebbero risultare dai registri delle unità di produzione e di consumo.

Spunto per la consultazione:

S.7 Si ritiene opportuno/necessario che i registri delle unità di produzione e di consumo contengano le informazioni relative alla capacità fisica di immissione e di prelievo dei punti di dispacciamento finalizzate alla verifica di cui sopra ? Si richiede di motivare le indicazioni fornite.

In fase di regolazione delle partite economiche relative al MGP, per le offerte base accettate non sono dovuti i prezzi di mercato in quanto i volumi corrispondenti a tali offerte risultano acquistati o venduti a termine.

La soluzione proposta non richiede la predisposizione di alcuna piattaforma specifica per la presentazione dei programmi di immissione e di prelievo e consente una notevole semplificazione dei flussi informativi tra gli operatori.

La possibilità per gli utenti di dispacciamento regolarmente iscritti al MGP titolari, ad esempio, di punti di immissione di presentare offerte base di vendita per quantitativi inferiori alle corrispondenti vendite nette (al limite di non presentare un'offerta base), consente ai medesimi, presentando offerte di vendita con indicazione di un prezzo, di riacquistare attraverso l'istituto dello sbilanciamento a programma l'energia venduta a termine e rivenderla nel MGP solo nel caso in cui il prezzo di mercato sia superiore a quello offerto.

È così garantita la partecipazione attiva dell'intero parco produttivo alla formazione del prezzo di mercato e quindi la massima efficienza nella determinazione dei programmi di immissione e di prelievo su tale mercato.

7. Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

L'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto avviene contestualmente all'accettazione delle offerte sul MGP e alla definizione dei programmi di immissione e di prelievo in esito a tale mercato. Poiché il MGP assolve la funzione di soluzione delle congestioni tra le zone nell'ambito del servizio di dispacciamento con riferimento sia agli acquisti e alle vendite a termine che con riferimento agli acquisti e alle vendite concluse sul MGP, si ritiene opportuno prevedere che tutti gli utenti del dispacciamento siano iscritti al mercato elettrico ai fini di tale assegnazione. Tale accesso dovrebbe avvenire sulla base delle modalità e condizioni previste al paragrafo 6.2 per la presentazione di offerte base.

Nell'ipotesi in cui sia possibile registrare acquisti e vendite a termine riferite sia ai prezzi zonali che al PUN, la regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto potrebbe avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- a) per ciascun punto di dispacciamento in immissione l'utente del dispacciamento è tenuto a versare un corrispettivo pari al prodotto tra il programma finale di immissione e la differenza tra il PUN e il prezzo della zona in cui il punto di dispacciamento si trova;
- b) la registrazione di una vendita a prezzo zonale dà diritto all'utente del dispacciamento titolare del conto su cui avviene la registrazione a ricevere un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo oggetto della vendita e la differenza tra il PUN e il prezzo della zona cui la transazione è riferita e comporta l'obbligo per l'operatore che effettua la registrazione di versare il medesimo corrispettivo;
- c) la registrazione di un acquisto a prezzo zonale comporta l'obbligo per l'utente del dispacciamento titolare del conto su cui avviene la registrazione a versare un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo oggetto della vendita e la differenza tra il PUN e il prezzo della zona cui la transazione è riferita e dà diritto all'operatore che effettua la registrazione a ricevere il medesimo corrispettivo.

Al fine semplificare la gestione del sistema di garanzie, limitando il numero e la tipologia delle controparti del GRTN, e limitare i rischi connessi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, si ritiene opportuno prevedere che la facoltà di registrazione contestuale di acquisti e vendite a prezzi differenti di cui alle lettere b) e c) sia prevista esclusivamente in capo agli operatori di bilanciamento qualificati.

Spunto per la consultazione:

S.8 Si ritiene necessario/opportuno prevedere la facoltà di registrazione contestuale di acquisti e vendite a prezzi differenti di cui alle precedenti lettere b) e c) in capo anche ad operatori diversi dagli operatori di bilanciamento qualificati? Per quali motivi ?

8. Regolazione dello sbilanciamento a programma

Il corrispettivo di sbilanciamento a programma a carico dell'utente di dispacciamento è pari al prodotto fra il saldo del conto di sbilanciamento a programma e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel MGP.

Nel caso della soluzione proposta al paragrafo 6.1 è necessario definire un'apposita procedura per la regolazione delle corrispondenti partite economiche; nel caso della soluzione proposta al paragrafo 6.2 la regolazione delle partite economiche potrebbe avvenire nell'ambito delle procedure previste per il MGP.

9. Definizione dei programmi vincolanti e dello sbilanciamento effettivo

I programmi vincolanti sono definiti dal GRTN alla chiusura dei mercati dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.

Il Gestore della rete intesta a ciascun utente del dispacciamento un conto di sbilanciamento effettivo per ogni punto di dispacciamento nella sua responsabilità. Nel conto di sbilanciamento effettivo sono registrati, per ciascun periodo rilevante:

- a) il programma vincolante modificato relativo al punto di dispacciamento a cui il conto è riferito;
- b) l'energia elettrica immessa o prelevata relativa al punto di dispacciamento a cui il conto è riferito.

Lo sbilanciamento effettivo è calcolato per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

Con riferimento ai punti di dispacciamento in immissione lo sbilanciamento effettivo è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma vincolante modificato di immissione relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

Con riferimento ai punti di dispacciamento in prelievo lo sbilanciamento effettivo è pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il

programma vincolante modificato in prelievo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento incassa dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.

I corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.

Spunto per la consultazione:

S.9 Si ritiene opportuno confermare le modalità per il calcolo del corrispettivo applicato allo sbilanciamento effettivo adottate per l'anno 2005? In caso negativo quali modalità alternative vengono proposte? Per quali motivi?